

STATUTO

Dell'Associazione: "ACCADEMIA MUSICALE AMIATA"

- Associazione di Promozione Sociale (APS)

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"ACCADEMIA MUSICALE AMIATA - Associazione di Promozione Sociale (APS)", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Piancastagnaio (Si) e più precisamente in Viale Gramsci n. 158/H, e con durata illimitata.

L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Articolo 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati ed in generale dell'intera comunità ove operano ed hanno sede le varie Associazioni che la compongono o i terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ma anche di personale specializzato (es. docenti qualificati in campo musicale) o delle persone aderenti agli enti associati in particolare l'attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e cioè l'organizzazione e la gestione di attività musicali, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della musica, della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al detto articolo; nell'ambito della detta attività potranno essere svolte le seguenti attività al fine di raggiungere le finalità e gli scopi della associazione:

- promuovere la formazione musicale a tutti i livelli e gradi di istruzione;
- promuovere la cultura in generale; svolgere attività didattica con particolare riferimento alla didattica musicale, organizzare concerti e spettacoli musicali, promuovere l'istruzione musicale;
- organizzare seminari, mostre, lezioni e dibattiti nelle materie di cui al precedente comma;
- organizzare la formazione e l'aggiornamento di personale docente e non docente; organizzare incontri con compositori; costituire laboratori di studio e ricerca peculiari quelli



[Handwritten signatures and initials]

musicali; effettuare attività ricreative in genere;

- organizzare corsi di preparazione musicale in genere e particolarmente per la preparazione ed il perfezionamento strumentale;

- organizzare pubbliche esibizioni degli associati per valorizzarne le capacità ed offrire loro la possibilità di far maturare la loro competenza musicale ed espressività e comunicatività nei confronti del pubblico;

- tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, storico ed ambientale con particolare riferimento al patrimonio musicale;

- organizzare mostre d'arte e fotografiche a tema con sullo sfondo la diffusione della cultura musicale;

- patrocinare o promuovere e collaborare con gruppi musicali di ogni genere annoverando artisti di altre discipline quali il teatro, la danza, la drammaturgia, le arti figurative, la letteratura, la cinematografia, ecc.;

- integrare la propria attività con quella di altri enti, promuovendo o aderendo a Consorzi, Fondazioni, Associazioni ed altre organizzazioni avente carattere simile;

- sviluppare ogni altra attività, iniziativa o intervento finalizzato al raggiungimento degli scopi e dell'attività di cui sopra;

- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per garantire la prestazione di servizi, peculiari quelli della docenza e dell'insegnamento della musica, nonché l'affidamento in gestione di attività rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

- ricevere in convenzione, comodato o locazione beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento delle proprie attività statutarie;

L'associazione è formata dai soci fondatori e, l'eventuale ammissione di nuovi soci, sarà valutata ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo; non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il

pubblico.

Articolo 3 - Ammissione e numero degli associati

Poichè l'associazione nasce come momento di fusione delle tre principali associazioni storiche del settore musicale presenti in Piancastagnaio (Si) aventi finalità e progetti di sviluppo della cultura musicale con particolare riferimento all'insegnamento della musica, il numero degli associati è di tre Associazioni APS e precisamente: "SOCIETA' FILARMONICA EGISTO CAVALLUCCI APS", "AMIATA CHOIR DON ZELIO VAGAGGINI APS", "ISTITUTO MUSICALE LUCIANO SANI ASSOCIAZIONE CULTURALE APS".

Possono aderire all'associazione le *società, associazioni* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'eventuale adesione all'associazione da parte di altre associazioni ed Enti è subordinata all'insindacabile giudizio dell'Organo Amministrativo.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione della ragione sociale, sede, data e luogo costituzione, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e PEC
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi fedelmente alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- la dichiarazione di conoscere e rispettare fedelmente i regolamenti interni emanati ed adottati a pena di decadenza.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda, in modo insindacabile, coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- effettuare in proprio, anche per tramite di propri rappresentanti o associati, l'attività didattica e culturale intesa a promuovere la cultura musicale;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi richiedendo l'accesso con comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per estinzione, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione; può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione, con valida motivazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Articolo 6 - Organi

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario, il cassiere ed il Comitato Tecnico
- l'Organo di controllo;
- Revisore.

Articolo 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti gli associati che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;



A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature in the bottom center of the page.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 8 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori è *scelta* tra le persone fisiche che sono soci delle associazioni fondatrici ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* ed atto

a deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 - Comitato Tecnico

Fanno parte del comitato tecnico dell'associazione:

- il Segretario
- il Tesoriere
- il Direttore Artistico

I primi due (segretario e tesoriere) sono nominati in seno ai componenti delle tre associazioni fondatrici, le due cariche di segretario e tesoriere posso essere anche affidate per incarico ad una sola persona.

Il Direttore Artistico può essere nominato anche all'esterno dell'Associazione, purchè abbia requisiti di chiara fama e competenza.

Il direttore artistico partecipa al Comitato Tecnico composto dai responsabili artistici dei vari settori dell'associazione e ognuno di loro presiede alle scelte in campo artistico-didattico e rilascia pareri vincolanti sulla branca di sua competenza.

I responsabili artistici sono scelti dall'organo amministrativo



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

in base ai titoli di curriculum, ai diplomi di qualifica ed alle competenze in campo musicale, teatrale e artistico in genere.

Ai responsabili dei settori competono in via esclusiva:

- la cura delle attività e degli aspetti musicali connesso alla vita del settore di competenza;
- la scelta dei programmi dei concerti;
- la scelta dei brani di repertorio de quant'altro.

Articolo 11 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali lasciti e donazioni, ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, quote di iscrizione ai corsi formativi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 16 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro dei docenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi presentando apposita domanda all'organo amministrativo.

Articolo 18 - Volontari

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono,



SL

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 19 - Lavoratori, professionisti e docenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni docenti, di lavoratori autonomi, o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare delle attività formative.

Si rimarca, in particolare, che l'associazione ed anche le varie società associate, possono avvalersi di docenti sia interni che esterni, di ogni ordine e grado, preparati nel campo musicale, con contratti da definire di volta in volta.

Articolo 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Le spese di quest'atto annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione qui costituita.

La registrazione è richiesta in esenzione ai sensi dell'art. 8 della Legge 266/91. Si applicano le norme fiscali previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si invocano le agevolazioni fiscali comunque applicabili.

I Comparenti, in proprio e nei nomi, si dichiarano a conoscenza delle norme sul trattamento dati e che in particolare il Notaio è costituito per legge pubblico depositario del presente atto, dovrà procedere all'espletamento delle formalità di legge, e rilasciarne copia autentica a qualunque interessato.

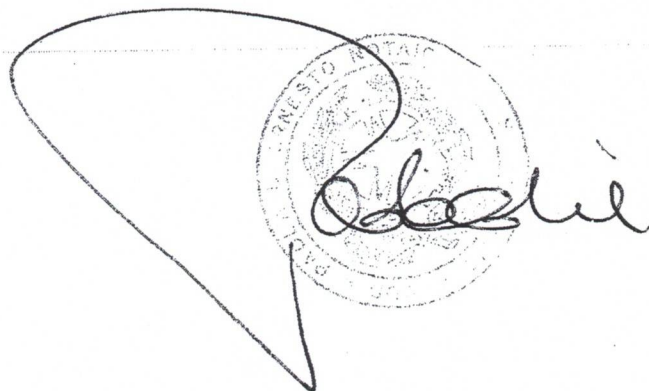
Ho infine letto il presente atto scritto da me e persona di mia fiducia su nove pagine fin qui di tre fogli ai Comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore diciotto e trenta.

Firmato FE' Gian-Luca, GIGLIONI Edoardo, ROMAGNOLI Vanio, VICHÌ Barbara, DE CASTIGLIONI Maurizio Lazzaro, FLORI Paolo, Paola Cudia.

REGISTRATO A FIRENZE IL 14.06.2022 AL N. 25163

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CAMPI BISENZIO, Lì 21.06.2022



A handwritten signature, possibly reading "C. Bisi", is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CAMPIO BISENZIO" and "21.06.2022". A large, loopy handwritten mark, resembling a stylized "C" or a large "2", is drawn to the left of the signature and stamp.